



COMUNE DI CORNUDA

Provincia di Treviso

STATUTO COMUNALE

Edizione **riveduta** ed **aggiornata** con le **modifiche** ed **integrazioni** approvate con le deliberazioni del Consiglio Comunale n. **30** del **18.06.2001** e n. **33** del **10.09.2001**.

Publicato all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi dal **03.10.2001** al **02.11.2001**.

Integrato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. **34** del **08/08/2013**.

Publicato all'albo pretorio per **trenta giorni** consecutivi dal **05/09/2013** al **05/10/2013**

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Oggetto dello Statuto

1. Il presente Statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di Cornuda, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato e della Regione, in attuazione del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni,
2. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalla Legge vengono attuati con appositi regolamenti.

Art. 2

Finalità ed obiettivi della azione comunale

1. Il Comune di Cornuda svolge funzioni proprie e funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, nonché quelle che ritenga di interesse della propria comunità, al fine di riconoscere e promuovere il valore della persona, secondo i principi della solidarietà sociale dettati dalla Costituzione.
2. Ispira la propria azione ai principi di responsabilità, partecipazione, solidarietà, efficienza e trasparenza e di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e successive modificazioni.
A tal fine garantisce la presenza di entrambi i generi nella Giunta Comunale, negli Organi collegiali non elettivi nonché negli organi dei propri enti, azioni, istituzioni e nell'organizzazione interna come per legge.
3. Il Comune di Cornuda si propone, in particolare, di valorizzare i seguenti propri aspetti peculiari e di perseguire le seguenti finalità.
 - a) il riconoscimento e la valorizzazione delle tradizioni storiche, religiose e culturali presenti nel territorio insieme alla promozione di una cultura di giustizia e di pace e delle iniziative di solidarietà e di sicurezza sociale intese ad attuarla, al fine di tutelare la persona avvalendosi pure dell'azione del volontariato;
 - b) la promozione di iniziative di accoglienza, sostegno, incontro e scambio con cittadini appartenenti ad altre nazionalità e culture;
 - c) il sostegno e la promozione dell'associazionismo e delle attività che in tale ambito si esprimono, favorendo lo sviluppo delle iniziative culturali ed educative e la pratica delle discipline sportive come momento significativo di promozione umana e di aggregazione sociale;
 - d) la valorizzazione dell'iniziativa economica privata, intesa anche allo sviluppo del tessuto produttivo artigianale, piccolo - industriale e agricolo;
 - e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali presenti nell'ambito dei Colli Asolani e del Bosco del Fagarè per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - f) lo sviluppo delle comunicazioni stradali e ferroviarie, favorendo la naturale vocazione del Comune qua-

le centro intermodale dei trasporti ed incentivando i servizi connessi;

- g) Ogni altra iniziativa intesa alla creazione di occasioni di sviluppo della persona nell'ambito familiare, del lavoro, della educazione, delle istituzioni.

Art. 3

Gemellaggi

1. Il Comune di Cornuda è gemellato con il Comune di Natschbach - Loipersbach, con il fine di accrescere e rafforzare la comprensione reciproca ed il rispetto degli uni verso gli altri al di là dei confini nazionali che li separano, nella fiducia di un futuro migliore e più ricco di pace nello spirito di una Nuova Europa Comune.

Art. 4

Collaborazione

1. Il Comune di Cornuda, prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici, valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme dell'associazione e cooperazione previste dalla Legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni di collaborazione precedenti e delle economie di gestione conseguibili, e in vista di possibili Unioni con Comuni contermini.

Art. 5

Stemma e gonfalone

1. Lo Stemma del Comune di Cornuda è rappresentato da uno scudo bombato orlato di giallo, con sovrastante corona turrita ed inseritovi un paesaggio collinare verdeggianti con sovrastanti due torri di color marrone, un cielo azzurro con nuvole e la scritta "CORNUDA" sopra un triangolo rosso.
2. Il Gonfalone del Comune è costituito dallo stemma come descritto nel precedente comma 1 su campitura azzurra, con sovrastante scritta "COMUNE DI CORNUDA" e sottostante fregio di due rametti di alloro e di quercia incrociati.
3. L'uso dei simboli comunali è disciplinato dal Regolamento.

Art. 6

Albo Pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico nel rispetto delle norme vigenti.

TITOLO II IL TERRITORIO DEL COMUNE

Art. 7

Sede comunale

1. Il Comune ha sede nel capoluogo.
2. Gli uffici comunali possono essere ubicati anche fuori della sede municipale in località decentrate.
3. Gli organi del Comune, in particolari circostanze, possono essere convocati anche in sedi diverse dalla sede municipale e dalle sale appositamente predisposte pub-

blicizzando adeguatamente ai cittadini la determinazione assunta.

TITOLO III ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI

SEZIONE I ORGANI DEL COMUNE

Art. 8 Organi del Comune

1. Sono organi elettivi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

SEZIONE II IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 Attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, amministrativo, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla Legge, ha autonomia organizzativa e funzionale

Art. 10 Competenze

1. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla Legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali indicati nel T.U.EE.LL.;
3. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 11 Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco convoca il Consiglio Comunale in via ordinaria e d'urgenza, formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.
2. Il Sindaco è comunque tenuto a convocare il Consiglio Comunale in un termine non superiore a venti giorni su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, inserendo all'Ordine del Giorno le questioni richieste.

3. Nel caso di convocazione ordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta.
4. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine previsto al comma 3 è ridotto a 24 ore.
5. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il Messo Comunale;
 - b) mediante telegramma, raccomandata, telefax o altro strumento telematico.
6. L'avviso di convocazione del Consiglio Comunale deve essere affisso all'Albo Pretorio insieme all'ordine del giorno.

Art. 12 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.
2. Il Regolamento può stabilire in quali casi il Consiglio si riunisce in seduta segreta. In ogni caso non è ammesso il Pubblico quando le deliberazioni comportino apprezzamenti che possono nuocere all'onore ed alla dignità delle persone.

Art. 13 Votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.

Art. 14 Validità della convocazione

1. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite quando sono presenti almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune dalla Legge.
2. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, per diserzione della prima convocazione, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno sei Consiglieri comunali. In tal caso non possono essere assunte deliberazioni che richiedono maggioranze qualificate, o che siano escluse espressamente dallo Statuto o dal Regolamento.
3. Il Consiglio Comunale non può deliberare in seconda convocazione se questa non sia stata già prevista negli avvisi di prima convocazione, nè su argomenti nuovi o diversi da quelli iscritti al relativo ordine del giorno. I Consiglieri assenti in prima convocazione hanno l'onere di accertarsi se si sia verificato il presupposto per la seduta di seconda convocazione.

Art. 15 Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo che siano richieste maggioranze qualificate.
2. Per le nomine o le designazioni, qualora la Legge e lo Statuto non dispongano diversamente, la votazione avviene in forma palese su designazione dei Capigruppo consiliari in proporzione alla consistenza numerica dei

Consiglieri Comunali di maggioranza e di minoranza. In caso di mancato accordo le nomine e le designazioni avvengono con voto limitato ad un solo nominativo. In quest'ultimo caso risultano validamente nominati o designati coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti i più anziani di età, fatta salva la riserva di posti per le minoranze consiliari prevista dalla Legge.

3. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono dal voto;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
4. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei Consiglieri Comunali assegnati al Comune.

Art. 16 Consigliere Anziano

In ogni caso in cui la Legge, lo Statuto od il Regolamento facciano riferimento al Consigliere Anziano, si intende il Consigliere individuato secondo il criterio della cifra elettorale maggiore e, a parità di voti, il più anziano di età con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Art. 17 Commissioni Consiliari

1. Il Comune di Cornuda istituisce nel suo seno Commissioni permanenti temporanee o speciali. La nomina dei componenti avviene nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e s.m..
2. Il Regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il loro funzionamento e la loro composizione nel rispetto delle rappresentanze politiche consiliari e del principio di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 e s.m.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti, senza diritto di voto.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 18 Attribuzioni delle Commissioni

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Alle Commissioni permanenti compete altresì, in casi tassativamente determinati dal Regolamento, di procedere all'audizione dei soggetti portatori di interessi collettivi o diffusi contemplati dalle proposte in esame, nonché di sentire i controinteressati all'emanazione di singoli provvedimenti consiliari che lo richiedano.

3. Il Consiglio Comunale è competente alla nomina dei presidenti delle Commissioni permanenti.
4. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale. Esse nominano il presidente al proprio interno in osservanza delle disposizioni di legge vigenti.
5. Il Regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - b) le modalità di richiesta e di acquisizione di pareri su specifici oggetti;
 - c) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art. 19 Organizzazione e poteri delle Commissioni Consiliari

1. Le sedute delle Commissioni consiliari sono convocate dal presidente e sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.
2. Il Regolamento stabilisce i casi di convocazione obbligatoria e le relative procedure.
3. Tutti gli uffici del Comune, le istituzioni e le aziende da esso dipendenti, sono tenuti a fornire alle Commissioni tutti i dati e le informazioni in loro possesso, nonché copia delle documentazioni inerenti gli oggetti in trattazione.
4. Qualora non dispongano di un proprio ufficio, le Commissioni si avvalgono degli uffici comunali con le modalità ed i limiti stabiliti dal Regolamento.

Art. 20 Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali si costituiscono in Gruppi.
2. Nella seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva a quella di elezione del Sindaco e della Giunta Comunale ciascun Consigliere deve dichiarare di quale Gruppo fa parte.
3. In difetto si presume la appartenenza allo stesso Gruppo di tutti i Consiglieri eletti nella stessa lista.
4. Ciascun Gruppo elegge nel proprio seno il Consigliere Capogruppo e ne dà notizia, mediante invio di comunicazione scritta all'Ufficio di Segreteria Comunale. Fintantoché non pervenga tale comunicazione è considerato Capogruppo il Consigliere che, nell'ambito della lista o del Gruppo, ha riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di essi.
5. Con le stesse modalità ciascun Gruppo può revocare e sostituire il proprio Capogruppo.
6. Nessun Gruppo può essere costituito da un numero di Consiglieri inferiore a due, salvo che si tratti dell'unico Consigliere eletto nella lista.

Art. 21
Conferenza dei capigruppo

1. I Capigruppo ed il Sindaco si riuniscono in conferenza con la periodicità e le modalità stabilite dal Regolamento. Alla Conferenza dei Capigruppo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statutarie delle Commissioni Consiliari.
2. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Sindaco o suo delegato.
3. Le attribuzioni della Conferenza dei Capigruppo sono di carattere programmatico ed organizzatorio dell'attività del Consiglio, ed inoltre di formulazione di proposte in ordine all'indirizzo politico-amministrativo sulle quali è tenuto ad esprimersi il Consiglio.

Art. 22
Attribuzioni dei Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità.
2. Essi hanno diritto di iniziativa per ogni proposta di deliberazione di competenza del Consiglio, salva l'osservanza del procedimento previsto dall'art. 7 del T.U.EE.LL.; possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il Regolamento determina i modi e le forme dell'esercizio di tali funzioni.
3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le informazioni e copia degli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
4. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
5. Al fine di assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel Regolamento, annualmente, la propria situazione patrimoniale ed i redditi posseduti.

Art. 23
Obbligo di astensione

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione sulle deliberazioni nei casi di incompatibilità, previsti dalla legge, con l'oggetto in trattazione.
2. Il comma 1 si applica anche al Segretario Comunale.

Art. 24
Dimissioni e decadenza

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo comunale. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141, comma 1, lettera b), numero 2), del T.U.EE.LL.

3. Si ha la decadenza dalla carica di consigliere comunale:
 - a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità e delle incapacità contemplati dalla Legge;
 - b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, ad almeno 4 sedute consecutive;
4. Il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, secondo i modi stabiliti dalla legge, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20 decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.
5. La surroga dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 T.U. 16.05.1960, N. 570, e successive modificazioni.

SEZIONE III
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 25
Attribuzioni

1. La Giunta Comunale:
 - a) è organo di governo del Comune;
 - b) impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza;
 - c) adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità del Comune nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale;
 - d) esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

Art. 26
Composizione

1. La Giunta Comunale si compone del Sindaco e di un numero di assessori entro la misura massima prevista dalla legge, tra cui uno con funzioni di Vice Sindaco.
2. Non più di due degli Assessori assegnati possono essere scelti fra cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale e che non siano stati candidati alle ultime consultazioni amministrative del Comune, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale. Tali Assessori esterni al Consiglio devono essere scelti secondo il criterio della documentata competenza, professionalità od esperienza in specifici ambiti dell'amministrazione.
3. Gli Assessori non Consiglieri hanno titolo a partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale, senza diritto di voto.

4. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne nella composizione della Giunta deve essere assicurata la presenza di entrambi i generi, come per legge.

Art. 27 **Nomina della Giunta**

1. La nomina ed il numero degli assessori, fra cui quella del Vice-Sindaco, componenti la Giunta, compete al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezioni, unitamente alla presentazione del programma di cui al successivo comma.
2. Nella stessa seduta consiliare il Sindaco presenta ed illustra apposito documento contenente gli indirizzi generali di governo, precedentemente depositato presso la Segreteria Comunale almeno 5 giorni prima, e ne propone la discussione.

Art. 28 **Competenze generali della Giunta**

1. La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione privi di contenuto meramente gestionale che non rientrino nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario, al Direttore Generale o ai Responsabili di settore.
3. Svolge attività di proposta ed attività attuativa nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza, ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

Art. 29 **Attività propositive e di mozione**

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni: in tal caso la proposta non approvata vale quale mozione, ai sensi del comma 1 dell'art. 43 del T.U.EE.LL., e dà luogo ad immediato dibattito.
2. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale, i presupposti ed il procedimento della mozione di sfiducia sono disciplinati al successivo art. 36.
3. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 30 **Dimissioni, decadenza**

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso

il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
4. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale; quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
5. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta di Consiglio, e si considerano presentate il giorno stesso e vengono verbalizzate dal Segretario.

Art. 31 **Revoca**

1. L'atto con cui il Sindaco revoca uno o più assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.
2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva, unitamente al nominativo dei nuovi assessori.

Art. 32 **Attribuzioni degli Assessori**

1. L'attività della Giunta Comunale si esplica attraverso deliberazioni collegiali.
2. Gli Assessori collaborano con il Sindaco all'attuazione degli indirizzi generali e politico-amministrativi del Consiglio Comunale, adottando gli atti corrispondenti.
3. Oltre a quanto previsto dalla legge, il Sindaco può delegare al Vice-Sindaco ed ai singoli Assessori l'esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza.
4. L'atto di delega scritto ne indica l'oggetto, con riferimento a gruppi di materie gestite dal Responsabile del servizio, e contiene l'esplicita indicazione che la gestione e la responsabilità dei risultati rimangono attribuite ai rispettivi Responsabili. L'atto di delega è comunicato al Consiglio Comunale.

Art. 33 **Il Vice-Sindaco**

1. Il Vice-Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dell'esercizio della funzione ai sensi dell'art. 59 del T.U.EE.LL..
2. Quando il Vice-Sindaco è temporaneamente assente o impedito, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età reperibile.
3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice-Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 34 **Adunanze e deliberazioni**

1. La Giunta Comunale è convocata di volta in volta dal Sindaco, ovvero a giorni fissi preventivamente determinati con deliberazione di carattere organizzatorio.

2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Alle sedute della Giunta possono partecipare con funzione consultiva i Revisori del Conto, di propria iniziativa preventivamente comunicata ovvero su richiesta della Giunta stessa.
4. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa. Delle deliberazioni della Giunta deve essere data adeguata informazione successiva e, in quanto possibile, preventiva, in modo da assicurarne la più ampia ed effettiva conoscenza da parte della comunità locale.
5. Le sedute della Giunta Comunale sono aperte all'intervento dei soggetti e delle amministrazioni indicati rispettivamente all'art. 9 e all'art. 14, comma 1 e 2, della Legge 07.08.1990, n. 241, qualora non siano intervenuti in fasi precedenti del procedimento.

SEZIONE IV IL SINDACO

Art. 35 Sostituzione e dimissione

1. La Legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
2. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Sindaco, si determinano le conseguenze descritte e disciplinate al precedente art. 30.

Art. 36 Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, è consegnata al Sindaco stesso nella sua veste di Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione in una data ricompresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi.
3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, espresso per appello nominale.
4. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.
5. Il Segretario informa il Prefetto per gli adempimenti conseguenti.
6. L'atto di accoglimento della mozione di sfiducia è rimesso al Comitato di controllo entro cinque giorni dalla adozione.

Art. 37 Competenze del Sindaco

Il Sindaco:

1. E' l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.
2. Convoca la prima seduta del Consiglio Comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una

data ricompresa nei dieci giorni successivi alla convocazione.

3. Nomina e revoca il Vice-Sindaco e gli Assessori.
4. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta fissandone l'ordine del giorno.
5. Nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
6. Nomina i membri delle Commissioni comunali ad eccezione della Commissione elettorale e di quelle Commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita dalla legge al Consiglio.
7. Firma le ordinanze di applicazione delle leggi e dei regolamenti che non siano di competenza degli altri organi di gestione del Comune.
8. Promuove e conclude accordi di programma di cui all'art. 34 del T.U.EE.LL., protocolli d'intesa tra amministrazioni nonché convenzioni per l'esercizio congiunto di funzioni ex art. 30 del T.U.EE.LL..
9. Coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche.
10. Rappresenta in giudizio il Comune a norma dell'art. 48 del presente statuto.
11. Nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo e provvede alla sua revoca, con proprio provvedimento motivato ed eventualmente il Direttore Generale;
12. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna osservando per quanto attiene ai presupposti ed ai requisiti quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione.
13. Sovrintende al funzionamento dei servizi e uffici ed all'esecuzione degli atti.
14. Firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale non di competenza del Segretario, del Direttore Generale e dei Responsabili degli uffici e dei servizi.
15. Vigila sul servizio di polizia municipale.
16. Convoca i comizi per i referendum, previsti previsti dall'art. 8 del T.U.EE.LL..
17. Esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni.
18. Esercita le funzioni attribuitegli quale ufficiale del Governo.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL
PERSONALE

SEZIONE I
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 38

Funzioni e rapporti con gli organi elettivi

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare funzionario o dirigente pubblico che dipende dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art. 98 del T.U.EE.LL.
2. La legislazione e normazione vigenti disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario Comunale mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
3. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni di legge e di regolamento. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato ed il Segretario Comunale continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato. La nomina di un nuovo Segretario Comunale non presuppone l'adozione di un esplicito provvedimento di esonero del Segretario Comunale in carica.
4. Il Segretario Comunale, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al comma 3 del presente articolo, può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, con osservanza della procedura disciplinata dalla legge, dai regolamenti e dal contratto.
5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o dei Responsabili, curando l'attuazione dei provvedimenti.
6. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e burocratici dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai Regolamenti.
7. Il Segretario Comunale:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) rappresenta l'Ente nella stipula di tutti gli atti nei quali non partecipa come ufficiale rogante;
 - d) nomina e presiede le Commissioni di Concorso;

- e) esercita, in relazione alle sue competenze e specifiche conoscenze professionali ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco, incluse le funzioni dirigenziali non attribuite ai responsabili di unità organizzativa o di settore.
- f) il Segretario Comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l'attribuzione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell'Ente.
- g) il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dall'art. 108 del T.U.EE.LL., contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario Comunale ed il Direttore Generale.
- h) il Segretario Comunale, ove non sia nominato il Direttore Generale, è il capo del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale, esercitando, ove titolare di appositi capitoli e stanziamenti in bilancio, autonomi poteri di spesa.
- i) la funzione certificativa che dalla Legge o dal presente Statuto non è attribuita ad altri soggetti;
- j) la vigilanza sulla effettività del diritto di accesso agli atti e ai procedimenti amministrativi, e di prendere visione ed estrarre copia degli atti stessi, adottando provvedimenti sostitutivi ove necessari;

Art. 39

Il Vice Segretario

1. Nel Regolamento organico del personale dipendente è previsto il Vice Segretario.
2. Il Vice Segretario Comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario Comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza od impedimento.
3. La qualifica di Vice Segretario è attribuita di norma al funzionario direttivo preposto al settore comprendente gli uffici ed i servizi di segreteria Comunale ed affari generali in possesso dei titoli di studio per accedere alla carriera di segretario.

SEZIONE II

IL DIRETTORE GENERALE

Art. 40

Direttore Generale

1. Previa stipula delle Convenzioni previste dall'art. 108 del T.U.EE.LL., il Comune potrà avvalersi del Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata ed unitaria dei servizi tra Comuni convenzionati.
2. In assenza delle Convenzioni di cui al primo comma del presente articolo, il Sindaco può conferire al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale. In tal caso, con il provvedimento di conferimento dell'incarico sarà attribuita al Segretario Comunale congrua indennità.
3. Al Direttore Generale competono:

- a) la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 197 del T.U.EE.LL..
- b) la proposta del Piano Esecutivo di Gestione di cui all'art. 150 2°c del T.U.EE.LL..

A tal fine al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli Uffici e dei Servizi dell'Ente ad eccezione del Segretario Comunale.

4. Previa deliberazione della Giunta Comunale, il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell'incarico, che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.

SEZIONE III I RESPONSABILI DI SETTORE O DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 41

Responsabili di settore o degli Uffici e dei Servizi.

1. I Responsabili di settore o degli Uffici e dei Servizi, (d'ora in avanti denominati "Responsabili") sono individuati con provvedimento del Sindaco secondo le prescrizioni del regolamento di organizzazione e del regolamento organico del personale, ed ai sensi delle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi.
2. Nell'ambito delle competenze loro assegnate, i Responsabili:
 - a) provvedono ad organizzare gli Uffici ed i Servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario Generale se nominato, ovvero dal Segretario Comunale secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
 - b) esercitano le attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo del settore in cui sono preposti, al fine di assicurare la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse delle attività degli uffici ed in particolare dei procedimenti amministrativi di competenza. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi, i Responsabili organizzano ed utilizzano il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi loro affidati, compresa l'adozione di atti che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno, anche comportanti impegni di spesa.
 - c) provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore Generale, se nominato, dal Segretario Comunale, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
 - d) sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
3. Gli incarichi ai Responsabili possono essere revocati in caso di ingiustificabile inosservanza delle direttive del Direttore Generale, se nominato, del Segretario Comunale, del Sindaco e della Giunta Comunale.
4. Ai funzionari nominati Responsabili di settore, ed al Segretario Comunale, se non Direttore Generale, qualora sia investito di incarichi o funzioni a lui attribuite ai

sensi dell'art. 97 del T.U.EE.LL. spettano - oltre al trattamento economico contrattuale previsto - un'indennità o retribuzione accessoria (o comunque denominate) ai sensi della vigente legislazione e contrattazione collettiva in materia.

Art. 42

Funzioni dei Responsabili

1. Spettano ai Responsabili i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione Comunale verso l'esterno, che la Legge, lo Statuto, i Regolamenti comunali ovvero appositi provvedimenti del Sindaco non riservino agli organi di Governo dell'Ente, al Direttore Generale o al Segretario comunale. In relazione alle proprie competenze, e nell'ambito della propria unità organizzativa, o settore, i Responsabili attuano i compiti gli obiettivi ed i programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico.

Il Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici può disciplinare, nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi, l'eventuale sostituzione dei responsabili, nei casi di impedimento od assenza e di indifferibilità ed urgenza, tenendo conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei soggetti coinvolti.

Art. 43

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme e con i limiti e con le modalità previste dalla Legge vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali (con particolare riferimento al Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi), può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il Sindaco, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, la titolarità di Uffici e Servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi di legge.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 44

Collaborazioni esterne

1. I Regolamenti comunali possono prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione Comunale devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del mandato amministrativo, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

SEZIONE IV IL PERSONALE

Art. 45

L'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata da apposito Regolamento, che deve ispirarsi a principi di omogeneità, economicità e di specializzazione delle funzioni, di flessibilità del personale e di interdisciplinarietà della programmazione e dell'attuazione degli interventi.
2. Il trattamento giuridico ed economico del personale si uniforma alle norme generali dettate dalla legislazione sul pubblico impiego e dalla contrattazione nazionale e decentrata con le Organizzazioni Sindacali.

ART. 46

Strutture organizzative

1. Il Regolamento individua, all'interno di ciascuna area di attività della Pianta Organica, uno o più settori, che costituiscono la massima struttura organizzativa comprendente più servizi. La figura professionale apicale di ciascun settore deve essere assegnata alla carriera direttiva e ne è responsabile anche per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.EE.LL. nonché per gli effetti di cui all'art. 169 del T.U.EE.LL..

Art. 47

Ripartizione dei ruoli tra organi politici e organi burocratici

1. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal precedente articolo non può farsi luogo a spostamenti di competenze, nè all'avocazione di fasi gestionali con atti individuali o collegiali degli organi politici.
2. In ogni caso al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio non spettano le attività di gestione amministrativa, tranne quelle che siano loro espressamente attribuite dalla Legge o dal presente Statuto.

Art. 48

Rappresentanza in Giudizio

1. Il Sindaco, previa deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale, può delegare l'esercizio della rappresentanza in giudizio al responsabile del servizio nelle specifiche materie di competenza.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI LOCALI

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 49

Principi generali in materia di servizi pubblici locali

1. La gestione dei servizi pubblici che abbia per oggetto produzione ed amministrazione di beni, nonché delle attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale, viene realizzata in una delle seguenti forme:
 - a) in economia
 - b) in concessione a terzi

c) a mezzo di Azienda Speciale

d) a mezzo di Istituzione

e) a mezzo di Società per azioni o a responsabilità limitata.

2. La scelta tra le varie forme organizzative prevista al comma 1 viene effettuata sulla base dei criteri di cui all'art. 113 del T.U.EE.LL., nonché integrati come nel presente Statuto.
3. In particolare si fa luogo a concessione a terzi per servizi di durata temporanea o frazionata, con riferimento all'ipotesi in cui, per l'attivazione di un servizio, si renda necessario un investimento, i cui costi possono essere sostenuti con i proventi della gestione.
4. Si fa luogo alla costituzione di Azienda Speciale per i servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale, rivolti ai cittadini o di supporto specialistico all'Ente, eventualmente accorpando più servizi per realizzare economie di gestione.
5. Si fa luogo alla costituzione di Istituzione per i servizi senza rilevanza imprenditoriale: l'Istituzione è lo strumento tipico dell'erogazione dei servizi culturali ed assistenziali.
6. Si fa luogo alla costituzione di Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, di norma, per la tutela e l'utilizzazione delle risorse del territorio, nonché in tutti i casi in cui sia utile associare nella gestione il capitale e l'iniziativa privata.
7. Per la definizione della forma di gestione dei singoli servizi devono di regola essere effettuati studi preliminari, che tengano conto dei seguenti parametri: obiettivi e utenza interessata, complessità della organizzazione esistente o da attivare, aspetti economici e finanziari.

SEZIONE II

SERVIZI COMUNALI

Art. 50

Aziende speciali

1. I servizi di rilevanza economica e imprenditoriale vengono gestiti mediante Azienda Speciale.
2. Sono organi dell'Azienda Speciale:
 - a) Il Consiglio di amministrazione;
 - b) Il presidente;
 - c) il Direttore.
3. L'ordinamento ed il funzionamento dell'Azienda Speciale sono disciplinati dal proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, e dai propri regolamenti, approvati dal Consiglio di amministrazione.
4. Le modifiche statutarie sono soggette al parere del Consiglio di amministrazione, qualora non siano state proposte da questo, e sono approvate dal Consiglio Comunale.
5. Il Consiglio di Amministrazione, il cui numero di membri è stabilito dallo Statuto aziendale, e nominato dal Sindaco sulla base di indirizzi stabiliti dal Consiglio

Comunale. Non possono in ogni caso essere eletti consiglieri di amministrazione coloro che ricoprono la carica di Consigliere Comunale.

6. I candidati devono avere i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, e comprovata professionalità o esperienza amministrativa.
7. Almeno un Consigliere di amministrazione deve essere espresso dalla minoranza consiliare.
8. Dura in carica per il periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale, elegge nel proprio seno il presidente, e disbriga tutti gli affari dell'Azienda fino all'elezione del nuovo Consiglio di amministrazione.
9. Spetta comunque al Consiglio Comunale l'approvazione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) lo Statuto dell'Azienda e le sue modificazioni;
 - b) l'elezione del Collegio dei Revisori del conto dell'Azienda;
 - c) la determinazione degli standards di erogazione dei servizi;
 - d) la verifica dei risultati della gestione rilevati dai piani-programma, dai bilanci di previsione aziendale annuale e pluriennale e del conto consuntivo aziendale;
 - e) la contrazione di mutui di scopo, qualora non contrattabili dall'Azienda stessa;
 - f) la destinazione degli eventuali utili di esercizio, ed il ripiano delle eventuali perdite, su proposta del Consiglio di amministrazione modificabile solo per eventuali profili di illiceità, illegittimità o antieconomicità;
 - g) la determinazione degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori ed ai Revisori, nonché al Direttore ove tale incarico sia conferito mediante contratto a tempo determinato;
 - h) L'approvazione degli indirizzi aziendali, nonché di quelli per la nomina e la revoca degli Amministratori.

Art. 51 Istituzioni

1. Il Consiglio Comunale può prevedere che l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale sia gestito a mezzo di Istituzione.
2. Tale modulo gestionale è la regola per l'esercizio dei servizi culturali ed assistenziali.
3. Organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco sulla base di indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale. Possono farne parte soggetti che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, con specifica competenza in materia di servizi sociali; gli indirizzi per la nomina dovranno prevedere la rappresentanza della minoranza consiliare.
5. Il Collegio dei Revisori del conto del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Istituzione.
6. La composizione del Consiglio d'amministrazione, la gestione dell'Istituzione, la vigilanza ed i controlli su di

essa sono disciplinati da apposito Regolamento comunale.

Art. 52 Concessioni

1. Il ricorso alla concessione per la gestione di un servizio comunale, previo accertamento della sussistenza dei presupposti, di cui al precedente art. 40, viene disposto dal Consiglio Comunale, che approva lo schema di concessione. Esso deve contenere almeno le norme volte a disciplinare:
 - a) il contenuto del servizio da erogare, nonché la qualità e l'efficienza delle prestazioni relative;
 - b) i tempi e le modalità di erogazione del servizio;
 - c) la predeterminazione delle tariffe, ovvero dei criteri di esse;
 - d) le modalità della vigilanza comunale sull'erogazione del servizio;
 - e) gli oneri a carico del concessionario, inclusi quelli manutentivi;
 - f) il canone di concessione, ovvero la quota di partecipazione comunale agli utili di gestione;
 - g) le modalità per la costruzione e l'ammortamento degli immobili e degli impianti che il concessionario debba eventualmente costruire, nonché i termini del trasferimento di essi al Comune allo scadere della concessione;
 - h) le penali per l'inosservanza della convenzione concessoria e la garanzia da prestare;
 - i) i casi di decadenza e revoca della concessione.

Art. 53 Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Comune può partecipare, in relazione alla natura del servizio pubblico da erogare, tenuti presenti i criteri di cui al precedente art. 49, comma 6, a Società per azioni o a Società a Responsabilità limitata o promuoverne la costituzione.
2. La deliberazione relativa deve essere adottata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, e deve essere rigorosamente motivata.
3. Gli organi sociali della Società per azioni e a Responsabilità Limitata sono quelli previsti dagli artt. 2363 e seguenti del Codice Civile, e svolgono le funzioni loro affidate da tali norme. La rappresentanza del Comune in seno alla Società compete al Sindaco.
4. Qualora la partecipazione-societaria sia superiore al venti per cento, l'atto costitutivo, lo Statuto, l'acquisto di quote od azioni, dovrà prevedere che almeno un membro del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sia nominato dal Comune, ai sensi dell'art. 2458 del Codice Civile.
5. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali dell'attività cui devono uniformarsi gli amministratori e sindaci di nomina comunale ed i rappresentanti del Comune nella Società per azioni o a Responsabilità limitata.

- 6 La decisione e il voto dei rappresentanti comunali in merito ad ogni modificazione dello Statuto societario devono essere conformi ad una precedente deliberazione del Consiglio Comunale.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

SEZIONE I FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 54 Forme associative e di cooperazione

1. Il Comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere ed interventi multidisciplinari o produttivi di effetti in ambito territoriale più vasto di quello comunale, informa la propria attività al principio della associazione e della cooperazione con gli altri Comuni, la Provincia, la Regione e gli altri soggetti pubblici interessati.
2. A tal fine l'attività del Comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti dalla Legge.

Art. 55 Convenzioni

1. La Convenzione è lo strumento collaborativo che viene attuato, nelle fattispecie di cui al precedente articolo, per lo svolgimento coordinato e temporaneo di più funzioni e servizi, o per l'esecuzione di un'opera.
2. La Convenzione, contenente gli elementi obbligatori previsti dalla Legge, può intervenire tra più Comuni e loro Enti strumentali, o tra Comuni e Provincia.
3. E' deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti, cui compete anche di determinare in via programmatica le modalità di prestazione del servizio cui la Convenzione è preordinata.

Art. 56 Consorzi

1. Il Consorzio è lo strumento associativo per la gestione di uno o più servizi pubblici, di carattere locale, in termini di efficienza e di economicità, ed è costituito fra Comuni, ovvero fra essi e la Provincia.
2. E' demandato alla convenzione costitutiva del Consorzio di regolare i rapporti tra i consorziati disciplinando, in particolare, i profili finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, le forme di consultazione, la trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio.
3. E' demandata allo Statuto del Consorzio la determinazione dell'ordinamento e del funzionamento consortile e, in particolare:
 - a) la previsione di un organo di revisione e forme di verifica della gestione;
 - b) l'elencazione degli atti fondamentali per i quali è richiesta l'approvazione dell'Assemblea.
4. La Convenzione e lo Statuto sono approvati dai Consigli Comunali degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. Al Consorzio, si applicano le norme previste per le Aziende Speciali, di cui all'art. 114 del T.U.EE.LL. ed all'art. 50 del presente Statuto.

Art. 57 Unione di Comuni

1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei Comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi a esse affidati.

Art. 58 Accordi di Programma

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni, soggetti pubblici o società a prevalente capitale pubblico, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio Comunale, con proprio atto formale, definisce e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro 30 giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, degli interventi e dei pro-

grammi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse del Comune, diretto od indiretto, alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione, previa approvazione dei contenuti fondamentali da parte del Consiglio Comunale.

6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti le disposizioni stabilite dalla Legge.

TITOLO VII ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

SEZIONE I GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E LE ASSOCIAZIONI

Art. 59 Istituti di partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la formazione e la partecipazione dei cittadini in rapporto all'attività dell'Ente, in funzione propositiva, collaborativa e difensiva degli interessi collettivi o diffusi.
2. Gli stessi soggetti hanno titolo a far valere, nelle forme ammesse dal presente Statuto e dal Regolamento, ogni violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e solidarietà che presiedono all'attività amministrativa e di governo del Comune.
3. Per gli stessi fini di cui al precedente comma, il Comune privilegia le libere forme associative, incluse quelle del volontariato. Tali associazioni hanno accesso alle strutture ed ai servizi del Comune.
4. Ai cittadini singoli ed associati sono inoltre assicurate, nelle forme e con le modalità di cui ai successivi articoli e al Regolamento, le attività di rappresentazione degli interessi e di intervento nel procedimento di cui all'art. 9 della Legge 07.08.1990 n. 241.

Art. 60 Consultazione

1. L'Amministrazione Comunale può attivare forme di consultazione della popolazione su proposte specifiche ovvero su piani e programmi, estendendole a tutta la comunità amministrata ovvero a categorie particolari di cittadini dotate di rilevanza economica e sociale. Può anche indire "Referendum" consultivi su materie di competenza locale, sui presupposti, nei tempi e con i modi di cui ai successivi articoli.

Art. 61 Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato

1. Viene istituito l'*Albo comunale delle Associazioni e del Volontariato*.
2. L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, la quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle associazioni prive dei requisiti di cui al comma 3.

3. Per l'iscrizione all'albo, le associazioni devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'Amministrazione comunale la documentazione da essa richiesta;
- b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione alla generalità dei cittadini;
- c) avere almeno 10 soci;
- d) non avere scopo di lucro;
- e) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.

4. Compatibilmente con le risorse finanziarie e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge, il Comune può destinare specifici fondi per le finalità perseguite dall'associazione e per il sostegno e lo sviluppo dei rispettivi programmi.
5. Con norme regolamentari vengono determinate le modalità per assicurare alle associazioni l'accesso alle strutture, ai servizi ed ai finanziamenti del Comune.
6. In ogni caso sono ammesse la presentazione di proposte di provvedimenti da parte delle associazioni e del volontariato nelle materie oggetto delle rispettive attività, e la audizione delle associazioni stesse da parte della Giunta Comunale o delle Commissioni consiliari, su motivata richiesta. L'Amministrazione esamina le proposte con le modalità di cui al precedente art. 28.
7. E' riconosciuto alle associazioni ed ai gruppi iscritti nel registro municipale il diritto all'informazione nelle forme comuni a tutti i cittadini e, in particolare, mediante la comunicazione inviata alle rispettive sedi sociali delle deliberazioni e degli atti che li riguardano.

Art. 62 Consulte Comunali

1. Il Comune promuove la costituzione di distinte consulte comunali omogenee all'Associazionismo, a tutela di interessi diffusi per i seguenti fini:
 - di promozione dell'istruzione e della cultura;
 - di promozione della solidarietà sociale e della Pace;
 - di promozione dello Sport e delle iniziative del tempo libero;
 - di promozione della crescita economica del territorio.
2. Le consulte comunali dell'Associazionismo partecipano alla attività amministrativa secondo le modalità previste dal presente Statuto e da Regolamenti attuativi.

Art. 63 Associazioni economiche di categoria presenti nel territorio

1. Le facoltà e le prerogative riconosciute alle associazioni contemplate nell'articolo precedente sono estese, in quanto compatibili, alle organizzazioni economiche e di categoria aventi una struttura a livello provinciale o mandamentale, ed una propria rappresentanza nel territorio comunale.

SEZIONE II LA PARTECIPAZIONE

Art. 64

Partecipazione e accesso agli atti del procedimento

1. In conformità a quanto previsto dalla Legge, l'Amministrazione Comunale assicura la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo nelle forme e con le modalità che verranno indicate nel Regolamento.
2. In particolare, attraverso norme regolamentari, verranno definite le modalità di comunicazione personale iniziale e della presa di visione degli atti, nonché della presentazione di memorie e della loro motivata valutazione.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, è comunque riconosciuto ai cittadini il diritto di accesso a tutti i documenti amministrativi, prodotti o comunque tenuti dall'Amministrazione comunale, nonché il diritto di informazione e di estrarne copia, fatti salvi i limiti e divieti imposti dalla Legge e da norme speciali che tutelino la riservatezza e segretezza di qualità e stati personali attinenti alla sfera privata dei cittadini o la sicurezza dello Stato, con rinvio ai regolamenti attuativi previsti dall'art. 10 del T.U.EE.LL. e dall'art. 24 delle Legge 07.08.1990 n. 241.
4. Il Regolamento detta norme per rendere effettivo tale diritto, attraverso disposizioni di carattere organizzativo degli uffici.

Art. 65

Proposte, consultazioni, istanze e petizioni

1. Non meno di 100 elettori del Comune, risultanti iscritti nelle liste elettorali al 31 dicembre di ciascun anno, possono avanzare proposte all'Amministrazione per l'adozione di atti amministrativi generali.
2. Le loro firme sono depositate presso la Segreteria Comunale ed il Sindaco, previo riscontro delle attestazioni di autenticità delle sottoscrizioni e della pertinenza degli oggetti, le assegna all'organo competente, premessa l'acquisizione dei pareri di legittimità e di regolarità tecnica e contabile e, ove occorra, dell'attestazione di copertura finanziaria.
3. Le determinazioni sulle proposte sono assunte dagli organi competenti entro 120 giorni dal loro deposito in Segreteria Comunale.
4. Indipendentemente dall'impulso dei cittadini, su singole proposte dell'Amministrazione può essere avviata consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria.
5. Le consultazioni di cui al precedente comma 4 si attuano mediante assemblee che esprimono voto consultivo, ovvero attraverso l'invio di questionari.
6. Le risultanze relative non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.
7. Anche al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, possono essere presentate istanze e petizioni all'Amministrazione Comunale da parte di cittadini, singoli od associati, su materie di esclusiva competenza locale, cui

l'Amministrazione è tenuta a fornire replica entro il termine di 30 giorni.

8. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi comunali e bilancio di previsione;
 - b) espropriazioni per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine;
 - d) materie che non siano di competenza esclusiva del Comune o dei suoi organi istituzionali.

SEZIONE III I REFERENDUM

Art. 66

Referendum Consultivo

1. L'Amministrazione Comunale riconosce il Referendum consultivo come strumento di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla gestione pubblica.
2. Il Sindaco indice il Referendum consultivo, previa deliberazione della Giunta Comunale, quando lo richiedano non meno di 500 elettori del Comune.
3. Hanno diritto di partecipare al Referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Possono formare oggetto di Referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza locale, ad eccezione di quelli aventi contenuto vincolato per effetto di una norma statale o regionale, nonché di quelle attinenti ai tributi locali ed alle tariffe, ai piani territoriali urbanistici e loro modificazioni ed alle disposizioni sanzionatorie dei regolamenti comunali.

Art. 67

Disciplina del Referendum consultivo

1. Per la ammissibilità dei quesiti referendari, e per la conseguente indizione del Referendum consultivo, è costituita un'apposita Commissione consiliare, integrata da esperti e dal Segretario Comunale, cui è attribuito il compito di verificare la regolarità e la chiarezza delle richieste referendarie e delle firme raccolte, e decidere sulla ammissibilità del Referendum consultivo entro trenta giorni dalla presentazione delle richieste stesse.
2. Alla Commissione di cui al precedente comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto sulle Commissioni consiliari.
3. Non può essere indetto Referendum consultivo in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. E' fatto divieto di proporre identico Referendum consultivo prima che siano trascorsi tre anni.
5. Il Referendum consultivo non viene attuato, previo parere dell'apposita Commissione, qualora il Consiglio Comunale si adegui alla proposta fatta dai promotori del Referendum, e viene sospeso per scioglimento del Consiglio Comunale, con rinvio di 12 mesi.
6. Le modalità di svolgimento del Referendum relative ai tempi, modi, procedure di raccolta ed autenticazione

delle firme dei richiedenti, sono disciplinate dal Regolamento.

7. In ogni caso per la validità delle consultazioni è necessario che partecipi almeno la metà degli aventi diritto.
8. Il Consiglio Comunale deve deliberare in merito all'argomento sottoposto a Referendum entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole alla proposta referendaria.
9. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
10. Per il procedimento organizzatorio e preparatorio del Referendum, si fa riferimento alla normativa statale in materia di consultazioni referendarie, eccezion fatta per la durata delle votazioni, che sono limitate ad un solo giorno, e per le modalità di espressione del voto, di cui ai commi seguenti, disciplinate da apposite norme regolamentari integrative o sostitutive di quelle statali.
11. Per gli elettori ricoverati in luoghi di cura o di assistenza socio-sanitaria, temporaneamente assenti dal Comune per impegni di lavoro o di studio nel territorio della Repubblica o residenti all'estero è ammessa l'espressione del voto a mezzo del servizio postale.
12. E' altresì ammessa l'espressione e lo scrutinio del voto a mezzo di tecnologie elettroniche e sistemi informatici che assicurino l'economicità e snellezza della consultazione, la facilità e la segretezza della votazione, la sicurezza e la rapidità dello spoglio.

SEZIONE IV IL DIFENSORE CIVICO

Art. 68 Difensore civico

1. Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'Amministrazione Comunale ed un corretto rapporto con i cittadini, nonché la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale nomina, con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, il Difensore Civico.
2. Il Difensore Civico resta in carica per la durata di tre anni, non e' revocabile salvo inadempienze e su proposta di un quinto dei Consiglieri comunali assegnati, ed è rieleggibile per una sola volta.
3. E' compito del Difensore Civico esaminare su istanza dei cittadini interessati, o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzioni, carenza o ritardo dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini, e proporre al Sindaco ed agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi.
4. E' pure in facoltà del Difensore Civico di invitare l'Amministrazione a riesaminare e modificare gli atti emanati, in sede di autotutela.
5. E' obbligo del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico le risposte di rispettiva competenza e di adeguatamente motivare gli atti che eventualmente si discostino dai suggerimenti del Difensore Civico.

6. Sono requisiti per la carica:

- a) essere cittadino elettore del Comune o dei Comuni eventualmente convenzionati;
 - b) avere almeno il titolo di studio di scuola media superiore;
 - c) esperienza amministrativa adeguata e documentata;
 - d) notoria stima pubblica.
 - e) non rivestire la carica di Consigliere Comunale nel Comune o nei Comuni convenzionati.
7. Ai fini della nomina si applicano al Difensore Civico le norme in materia di incompatibilità stabilite per il Consigliere Comunale.
8. Per gli adempimenti di sua competenza il Difensore Civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici ed agli atti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio; sente i cittadini, gli amministratori ed i funzionari interessati; può chiedere di essere ascoltato dalla Giunta, dal Consiglio, dalle Commissioni consiliari, dagli altri organismi comunali. Trasmette al Consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di parola. Tiene i collegamenti con ogni altro ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti di sua competenza.
9. Il Difensore Civico può svolgere le proprie funzioni anche per più Comuni: in tal caso, ferme le modalità di elezione di cui al precedente comma 1, i rapporti tra i Comuni interessati sono disciplinati da una convenzione ai sensi del precedente art. 55.
10. Con norma regolamentare può essere stabilita un'apposita indennità di carica.
11. L'istituto del difensore civico può essere convenzionato con altri Enti.

TITOLO VIII FINANZA E CONTABILITA'

SEZIONE I La finanza locale

Art. 69 Finanza locale

1. L'ordinamento finanziario e contabile è riservato a Legge dello Stato, che fissa anche i principi per l'esercizio della potestà impositiva del Comune.
2. Ferma la riserva di Legge di cui al comma 1, il Comune ha facoltà di imporre contribuzioni a fronte della erogazione di servizi non essenziali, graduandone la misura in relazione a particolari categorie di utenti o agli scopi di utilità sociale da perseguire.
3. In ogni caso è soggetta a contribuzione l'erogazione di servizi a domanda individuale.
4. Nella Pianta organica del personale comunale deve essere istituito un apposito ufficio tributi, con competenza all'accertamento ed alla riscossione delle entrate tributarie, per contribuzioni e patrimoniali, nonché alla rileva-

zione dei presupposti impositivi e contributivi ed alla costituzione della relativa banca dati.

5. Il Consiglio Comunale, in relazione alle scelte di politica fiscale risultanti dalla normativa statale e locale, assume le determinazioni generali di spesa con il metodo della programmazione e dell'aggregazione degli interventi secondo obiettivi da perseguire.
6. A tal fine, con apposito Regolamento di contabilità, sono anche indicati gli strumenti di contabilità economica e le modalità per il controllo della gestione, di cui al successivo art. 73.
7. Con il Regolamento di cui al precedente comma 6, sono anche disciplinate tutte le altre procedure di contabilità.

Art. 70

Diritti del Contribuente

1. Si richiama espressamente quanto disciplinato dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e successive modifiche ed integrazioni;

SEZIONE II I REVISORI DEL CONTO

Art. 71

Il Collegio dei Revisori del Conto

1. I Revisori del Conto sono eletti con le modalità di cui ai primi due commi dell'art. 234 del T.U.EE.LL..
2. I Revisori del Conto adempiono alle funzioni agli stessi attribuite dalla Legge, e collaborano con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, secondo le modalità seguenti:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni suscettibili di incidere negativamente sul risultato di esercizio; tale segnalazione dà luogo a messaggio alla Giunta Comunale, che è tenuta ad esprimersi su di esso;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte agli organi rispettivamente competenti;
 - d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze consiliari convocate per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, nonché alle riunioni della Giunta Comunale, previa comunicazione, ogni qualvolta lo ritengano opportuno.

Art. 72

Controllo economico interno della gestione

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, servizi ed interventi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. Nell'ambito delle proposte formulate al Consiglio, ai sensi della lettera c) e d) del comma 2 del precedente art. 71, particolare sviluppo sarà dato a quelle concernenti l'ottimizzazione e la destinazione delle risorse ed i nuovi modelli di gestione, in rapporto ai risultati dell'azione amministrativa e della prestazione di servizi.
3. E' attribuita al Collegio dei Revisori del Conto, oltretutto la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria, anche quella inerente la contabilità economica, che dovrà essere strutturata secondo i principi risultanti dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, e secondo schede di rapporto costi-benefici per ciascun intervento, servizio o progetto attuato.
4. Al Collegio dei Revisori del Conto compete, inoltre, il controllo di gestione secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 73.

Art. 73

Obiettivi del controllo di gestione

1. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:
 - a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
 - c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
 - d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato con individuazione delle relative responsabilità.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74

Revisione dello Statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale, con le modalità di cui comma 4 dell'art. 6 del T.U.EE.LL., purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica o integrazione.
2. La disposizione sul termine minimo della revisione non si applica per le modifiche statutarie che vengano introdotte a seguito di rilievi dell'Organo di controllo o per sopravvenute disposizioni di Legge.

Art. 75

Norma transitoria

1. Le disposizioni dei Regolamenti comunali anteriori continuano ad applicarsi, dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili e fino alla loro organica sostituzione.

Art. 76

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente, così come previsto dal comma 5 dell'art. 6 del T.U.EE.LL.

INDICE

TITOLO I	2
PRINCIPI FONDAMENTALI	2
Art. 1-Oggetto dello Statuto	2
Art. 2-Finalita' ed obiettivi della azione comunale	2
Art. 3-Gemellaggi.....	2
Art. 4-Collaborazione.....	2
Art. 5-Stemma e gonfalone.....	2
Art. 6-Albo Pretorio	2
TITOLO II	2
IL TERRITORIO DEL COMUNE	2
Art. 7-Sede comunale	2
TITOLO III	3
ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI	3
SEZIONE I-ORGANI DEL COMUNE	3
Art. 8-Organismi del Comune.....	3
SEZIONE II-IL CONSIGLIO COMUNALE	3
Art. 9-Attribuzioni.....	3
Art. 10-Competenze	3
Art. 11-Convocazione del Consiglio Comunale.....	3
Art. 12-Pubblicita' delle sedute.....	3
Art. 13-Votazioni.....	3
Art. 14-Validita' della convocazione	3
Art. 15-Maggioranze richieste per l'approvazione delle deliberazioni	3
Art. 16-Consigliere Anziano	4
Art. 17-Commissioni Consiliari	4
Art. 18-Attribuzioni delle Commissioni.....	4
Art. 19-Organizzazione e poteri delle Commissioni Consiliari.....	4
Art. 20-Gruppi Consiliari	4
Art. 21-Conferenza dei capigruppo	5
Art. 22-Attribuzioni dei Consiglieri Comunali.....	5
Art. 23-Obbligo di astensione.....	5
Art. 24-Dimissioni e decadenza	5
SEZIONE III-LA GIUNTA COMUNALE	5
Art. 25-Attribuzioni.....	5
Art. 26-Composizione	5
Art. 27-Nomina della Giunta.....	6
Art. 28-Competenze generali della Giunta	6
Art. 29-Attività propositive e di mozione.....	6
Art. 30-Dimissioni, decadenza	6
Art. 31-Revoca	6
Art. 32-Attribuzioni degli Assessori.....	6
Art. 33-Il Vice-Sindaco	6
Art. 34-Adunanze e deliberazioni.....	6
SEZIONE IV-IL SINDACO	7
Art. 35-Sostituzione e dimissione.....	7
Art. 36-Mozione di sfiducia	7
Art. 37-Competenze del Sindaco.....	7
TITOLO IV	8
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE	8
SEZIONE I-IL SEGRETARIO COMUNALE	8
Art. 38-Funzioni e rapporti con gli organi elettivi.....	8
Art. 39-Il Vice Segretario	8
SEZIONE II-IL DIRETTORE GENERALE	8
Art. 40-Direttore Generale.....	8
SEZIONE III-I RESPONSABILI DI SETTORE O DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI	9
Art. 41-Responsabili di settore o degli Uffici e dei Servizi.....	9
Art. 42-Funzioni dei Responsabili.....	9
Art. 43-Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione	9

Art. 44-Collaborazioni esterne	9
SEZIONE IV-IL PERSONALE	10
Art. 45-L'ordinamento degli uffici e dei servizi	10
Art. 46-Strutture organizzative	10
Art. 47-Ripartizione dei ruoli tra organi politici e organi burocratici	10
Art. 48-Rappresentanza in Giudizio	10
TITOLO V	10
ORDINAMENTO DEI SERVIZI LOCALI.....	10
SEZIONE I-PRINCIPI GENERALI	10
Art. 49-Principi generali in materia di servizi pubblici locali	10
SEZIONE II-SERVIZI COMUNALI	10
Art. 50-Aziende speciali	10
Art. 51-Istituzioni	11
Art. 52-Concessioni	11
Art. 53-Societa' per azioni o a responsabilità limitata	11
TITOLO VI.....	12
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE	12
SEZIONE I-FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE	12
Art. 54-Forme associative e di cooperazione	12
Art. 55-Convenzioni	12
Art. 56-Consorzi	12
Art. 57-Unione di Comuni	12
Art. 58-Accordi di Programma	12
TITOLO VII	13
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.....	13
SEZIONE I-GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E LE ASSOCIAZIONI	13
Art. 59-Istituti di partecipazione	13
Art. 60-Consultazione	13
Art. 61-Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato	13
Art. 62-Consulte Comunali	13
Art. 63-Associazioni economiche di categoria presenti nel territorio	13
SEZIONE II-LA PARTECIPAZIONE	14
Art. 64-Partecipazione e accesso agli atti del procedimento	14
Art. 65-Proposte, consultazioni, istanze e petizioni	14
SEZIONE III-I REFERENDUM	14
Art. 66-Referendum Consultivo	14
Art. 67-Disciplina del Referendum consultivo	14
SEZIONE IV-IL DIFENSORE CIVICO	15
Art. 68-Difensore civico	15
TITOLO VIII.....	15
FINANZA E CONTABILITA'	15
SEZIONE I-LA FINANZA LOCALE	15
Art. 69-Finanza locale	15
Art. 70-Diritti del Contribuente	16
SEZIONE II-I REVISORI DEL CONTO	16
Art. 71-Il Collegio dei Revisori del Conto	16
Art. 72-Controllo economico interno della gestione	16
Art. 73-Obiettivi del controllo di gestione.....	16
TITOLO IX.....	16
DISPOSIZIONI FINALI	16
Art. 74-Revisione dello Statuto	16
Art. 75-Norma transitoria	16
Art. 76-Entrata in vigore	16